

COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA**REPUBBLICA ITALIANA****Provincia di Lucca**

---(°)---

Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art 180 comma 8 del D. Lgs 50/2016, concernente l'efficientamento energetico e la messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e impianti termici degli immobili di proprietà comunale.

CUP: D78G16000000007 - CIG: 740051060B

L'anno Duemiladiciannove (2019) in questo giorno nove 9) del mese di agosto (08) nel Palazzo Comunale:

Avanti a me **Dott.ssa ANTONELLA CUGURRA**, C.F. CGR NNL

58H62 E897F, Segretario del COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, si sono personalmente costituiti i signori:

Canozzi Vincenzo, nato Minucciano (LU), il quale dichiara di avere C.F: CNZ VCN 60R09 F225T, residente in Capannori (LU), Via del Corpus Domini, Trv. I, n. 41, Responsabile del Settore Manutentivo e Servizi al Territorio del COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, il quale agisce in questo atto in nome e per conto del Comune di Castelnuovo di Garfagnana Codice Fiscale n° 00204360465;

TRAMANNONI RENZO, nato a POTENZA PICENA (MC) il 21/08/1939 il quale dichiara di avere C.F. TRMRNZ39M21F632T e di essere Legale Rappresentante della Ditta C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL con sede legale in Terni (TR), Via Del Tordo, n° 73, codice fiscale e P.I. n° 01014090433, iscritta alla Camera di Commercio di Terni, al Registro delle Imprese con il numero Repertorio Economico Amministrativo TR-81776 in data 20/04/2012;

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale ha avviato nel 2016 una procedura finalizzata a realizzare una riqualificazione ed un progetto di efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione ed impianti termici a servizio degli immobili di proprietà comunale, con la concessione aggiudicata suddivisa nei seguenti 3 Lotti:

Lotto n°1 - Efficientamento impianti di Pubblica Illuminazione;

Lotto n°2 - Efficientamento impianti termici degli edifici scolastici;

Lotto n°3 - Efficientamento impianti termici degli altri edifici pubblici.

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n° 80 del 01/09/2016 ha individuato gli elementi di base di questa procedura;

Che sono state avviate dall'Amministrazione Comunale le procedure necessarie per manifestare al mercato questa direzione attraverso la pubblicazione dell'avviso di preinformazione in data 09/09/2016 che manifestava anche la volontà di accettare eventuali proposte di iniziativa privata ai sensi della parte IV del D. LGS 50/2016;

Che a seguito di questo avviso di preinformazione, è stata presentata una proposta ammissibile da parte di Toscana Energia Green SPA (di seguito indicata come TEG);

Che, a seguito di una complessa attività di valutazione, la proposta è stata approvata con una valutazione positiva parziale che ha portato ad una nomina condizionata di TEG a promotore della procedura, attribuendo un parziale diritto di prelazione;

Che, a seguito della verifica di mercato (CIG n° 740051060B), la procedura di appalto per la concessione per la realizzazione del progetto di efficientamento come Partnership Pubblico Privato ha visto il prevalere della società C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL di Terni (TR);

Che con Determinazione n° 1315 del 10/10/2018 è stato conferito l'appalto alla medesima CPM, dopo le verifiche previste dalla vigente normativa;

Ritenuto pertanto per motivi di praticità ed economicità e al fine di ridurre i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori, di avvalersi della possibilità di regolamentare il presente appalto con un atto unico, composto da un contratto e da una convenzione di concessione;

Ritenuto di regolamentare con il presente contratto:

1. La fase che porta dalla aggiudicazione alla approvazione del progetto definitivo ed esecutivo, delle verifiche ex articolo 165 comma 3 del D. LGS 50/2016;
2. La fase che porta all'effettivo avvio della concessione, consegna impianti, definizione delle ulteriori condizioni di gestione e monitoraggio della

concessione;

3. Le condizioni per avviare con efficacia la presente concessione.

Ritenuto di regolamentare la gestione della concessione con la convenzione di concessione, allegata al presente atto, in modo tale che la concessione sia avviata al momento in cui ai precedenti punti 1 e 2.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, cui è unita la convenzione regolante la concessione che fa corpo con il contratto stesso e unita ad esso verrà sottoscritta, e della documentazione che attiene al medesimo, di seguito elencate nel dettaglio:

- Capitolato prestazionale del servizio;
- Piano economico finanziario e offerta presentata in sede di gara;

Stazione Appaltante e CPM dichiarano di conoscere e di approvare tali documenti, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. Tali documenti, sottoscritti dalle parti, saranno conservati dalla Stazione Appaltante.

Art. 2 - OGGETTO

L'Amministrazione Aggiudicatrice, da ora denominata "Comune", come sopra rappresentata, affida alla Ditta C.P.M. Gestione Termiche Srl, da ora denominata "Concessionario", rappresentata dal Sig. Tramannoni Renzo in qualità di Legale Rappresentante, lo svolgimento delle attività di cui

all'oggetto, funzionali a rendere possibile l'avvio della concessione del servizio in oggetto, alle condizioni qui determinate.

Le medesime condizioni e procedure, per analogia e proporzionalmente, sono da considerare valide anche per i Lotti successivi al primo elencati in premessa, nel caso in cui non ne sia previsto l'avvio immediato.

La firma del presente contratto comporta la contestuale firma della convenzione della concessione, Allegato 1, la cui efficacia è subordinata al completamento delle ricordate condizioni:

- approvazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- approvazione delle verifiche ex articolo 165 comma 3 del D. LGS 50/2016;
- consegna degli impianti.49.936,

Art. 3 - GARANZIE

1. A copertura di quanto previsto dall'art. 93 del Codice Appalti CPM ha prodotto nuova polizza valevole fino al 31/12/2019 come garanzia presentata in sede di offerta, degli estremi n. IM000011270 emessa da S.A.- R.City Insurance S.A. in data 31/07/2019. La stessa verrà svincolata al rilascio da parte di CPM della garanzia ai sensi dell'art. 103 comma 1 del C.A.;

2. A copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento della Concessione, ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 il concessionario, prima della data del verbale di consegna degli impianti, dovrà costituire apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria, per un importo di €. 57.584,10 che corrisponde al 10% dell'importo

dell'investimento previsto per il Lotto 1;

3. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, CPM prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento degli investimenti previsti e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni collegate al programma di investimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze del collaudo, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

6. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

7. Il Comune può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di

inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

8. Nel caso in cui si avvii la realizzazione dei lotti successivi, lo stesso sarà possibile solo dopo il rilascio di analoghe garanzie, corrispondenti al 10% dell'importo del Lotto per come definito dal computo metrico estimativo presentato in sede di gara.

9. A copertura delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, ai sensi dell'art. 183 comma 13 del D. Lgs. 50/2016, CPM, prima della data del verbale di consegna degli impianti, dovrà costituire apposita garanzia mediante Polizza Fidejussoria, delle stesse caratteristiche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 per un importo che corrisponde al 10% dell'importo del costo annuo operativo di esercizio relativamente al Lotto 1 e successivamente, con le medesime modalità, per ogni successivo Lotto che verrà avviato;

Art. 4 - ASSICURAZIONI

1. CPM ha stipulato polizza d'assicurazione n° A0190492200-LB emessa da Lloyd's Insurance Company S.A., coverholder AEC spa – Roma, in data 05/08/2019, (incaricati progettazione) ai sensi dell'art. 24 comma 4 del Codice Appalti, di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, che deve coprire i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo, che abbiano determinato a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi;

2. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 CPM dovrà stipulare, prima della data di redazione del verbale di presa in carico degli impianti, apposita polizza di assicurazione della validità pari alla durata della concessione, che copra i danni che possono verificarsi nell'esecuzione della Concessione, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere. Detta polizza, inoltre, assicura il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli investimenti. La polizza è valida sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. CPM dovrà stipulare polizza d'assicurazione, della validità pari alla durata della concessione, che copra i danni materiali e diretti causati agli impianti, complessivamente considerati, da qualsiasi evento occorso in costanza di gestione, anche atmosferico, da incendio e di qualunque ne sia la causa, compresi quelli previsti dall'art. 103 co. 8 del C.A. anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato e/o contraente, fenomeno elettrico, furto o rapina o danneggiamento, danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili e immobili del Comune o alle cose di terzi, con un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione);

4. CPM dovrà stipulare polizza d'assicurazione della validità pari alla durata della concessione, per responsabilità civile per danni verso terzi causati nell'esecuzione del servizio di gestione, con massimale minimo di Euro 5.000.000,00.

Art. 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE

Nell'esecuzione della prestazione, CPM osserva le norme e le condizioni di cui al presente contratto, unito alla convenzione regolante la concessione con esso sottoscritta (Allegato 1) e della documentazione che attiene al medesimo, di seguito elencata nel dettaglio:

- Capitolato prestazionale del servizio;
- PEF e offerta presenta in sede di gara;

Al fine di giungere alla completa attivazione della concessione, CPM dovrà consegnare, con la tempistica di cui al successivo Art. 7, ai sensi del citato articolo 165 comma 3 del D. LGS 50/2016:

1. La progettazione definitiva ed esecutiva (consegnata congiuntamente in un unico documento, vista la natura del progetto e la relativa ridotta complessità in termini progettuali), corredata di tutti gli aggiornamenti alla documentazione progettuale di fattibilità non sostituita dalla progettazione definitiva stessa (ovvero PEF e relazione relativa, Relazione inerente all'effetto ambientale e di efficientamento dell'intervento, relazione tecnica generale). La documentazione dovrà essere relativa al Lotto 1 che si avvia e dovrà essere eventualmente integrata nel caso dell'avvio dei lotti successivi;
2. La documentazione di comprova della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione degli investimenti previsti. La dimostrazione dovrà essere relativa al Lotto n°1 che si avvia e dovrà essere eventualmente integrata nel caso dell'avvio dei lotti successivi. La documentazione dovrà

rispettare quanto previsto dall'articolo 165 del D. LGS 50/2016 e potrà essere costituita, per esempio, da delibere di finanziamento bancario, di approvazione per l'emissione di Bond o altri titoli dedicati all'investimento, delibere di CDA che destinano e vincolano risorse proprie aziendali all'investimento, eccetera;

3. Successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti 1
e 2, la cauzione come definita dall'articolo 3 comma 8 della presente
Concessione;

4. Successivamente alla approvazione della documentazione di cui ai punti 1	
e 2, le assicurazioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3 e 4;	

A seguito dell'approvazione della documentazione di cui ai punti 1- 4, relativa ad ogni Lotto che verrà attivato, dovrà essere redatto apposito verbale di accettazione/consegna degli impianti nel loro stato di fatto;

La data di inizio della concessione corrisponde alla data del verbale di consegna degli impianti della fase A) nei tempi previsti dall'art. 7.

Art. 6 - ATTO TRANSATTIVO

1. In considerazione dell'atto transattivo firmato in data 24/04/2019 fra il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, la Toscana Energia Green Spa (TEG) e la C.P.M. Gestioni Termiche SRL, atto regolamentato successivamente con Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 18/04/2019, viene stabilito all'Art. 3 del medesimo atto, che il Comune si impegna a corrispondere alla TEG tramite il contraente e futuro Concessionario (CPM) l'importo complessivo di € 39.446,72 (€

31.250,00 + € 8.196,72) Iva esclusa ovvero € 48.125,00 iva inclusa senza rivalutazioni ed interessi.

2. Si specifica che il PEF in conseguenza di ciò e dei necessari assestamenti al quadro degli investimenti che deriveranno dalla progettazione definitiva/esecutiva dovrà ripresentare un PEF che al suo interno modifichi le voci inerenti il “DETTAGLIO SPESE PRELIMINARI E COSTI DI GARA” come di seguito illustrato

- riducendo di € 8.196,72 (oltre IVA) le somme relative a Spese per commissioni, pubblicità, progettazione, eccetera.
- Inserendo una voce a carico del futuro concessionario relativa a “acquisizione di elaborati tecnici e studi e ricerche per la progettazione” pari a € 8.196,72 (oltre IVA)
- Confermando le “Spese per attività tecnico amministrativo preliminari” di cui all’avviso di gara ovvero riferite all’articolo 183 comma 9 terzo periodo D. Lgs. 50/2016 , per un importo di € 31.250,00 oltre IVA

3. Pertanto CPM riconoscerà a TEG entro 90 (Novanta) giorni dalla stipula del presente atto dell'accordo transattivo sopra citato, o la prima data utile successiva alla sigla del presente contratto, l'importo di € 48.125,00 Iva inclusa, dietro presentazione da parte di TEG di regolare fattura e consegna di tutto il materiale progettuale, in formato DWG, di tutti gli studi e ricerche redatti per la predisposizione del progetto di fattibilità.

Art. 7 - TEMPI E PENALI

1. La documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'art.5 dovrà essere consegnata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

2. La documentazione di cui agli art. 3 e art. 4 punti 2, 3 e 4 dovrà essere consegnata entro 15 giorni dalla comunicazione di approvazione (da parte della stazione appaltante) della documentazione di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 5.

3. Il verbale di accettazione e presa in carico degli impianti, relativo ad ogni lotto approvato, da eseguirsi contestualmente al completamento della ricognizione definitiva degli impianti o alla acquisizione di ogni documentazione che possa modificare le informazioni sugli impianti acquisite durante la visita obbligatoria integrata alla procedura di gara, dovrà essere redatto entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo.

4. Per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi qui previsti verrà applicata all'impresa una penale giornaliera stabilita nella misura di Euro 100,00 (dico euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo dovesse essere superiore a 30 giorni solari e consecutivi, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del Concessione ed all'incameramento della cauzione provvisoria.

Art. 8 - PRECISAZIONI

In merito alla predisposizione della documentazione progettuale di cui ai punti precedenti si precisa quanto segue:

Manutenzione Straordinaria

1. Si considerano comunque componente dell'attività di manutenzione straordinaria e responsabilità del concessionario, nel perimetro di individuazione degli oggetti di intervento definiti nel progetto di fattibilità e nel programma di interventi relativi alla Concessione di cui all'appalto aggiudicato a CPM, tutte quelle opere che riguardano la riattivazione della funzionalità degli impianti, ovvero il ripristino del loro corretto funzionamento, compresa la manutenzione obbligatoria e/o programmata per il mantenimento in funzione degli impianti ed al rispetto delle norme.

2. Nel caso di interventi necessari alla riattivazione della funzionalità dell'impianto il cui costo presunto di ripristino superi il 50% del costo di ricostruzione dell'impianto stesso (la cui definizione si trova al successivo punto 5 del presente articolo), questi interventi andranno segnalati all'Amministrazione (contemporaneamente ai dispositivi adottati per garantire se possibile il funzionamento provvisorio dell'impianto stesso) al fine di permettere alla stessa di procedere alla valutazione della proposta di ricostruzione ed all'attivazione, se necessario, delle procedure ex articolo 175 del D. LGS 50/2016.

3. Nel caso in cui non si proceda all'attivazione delle procedure ex Art. 175 sopra citata, ma si proceda all'esecuzione dei lavori di ripristino, la CPM. sarà responsabile per la copertura un importo pari al il 50% del costo previsto di ricostruzione mentre l'Amministrazione sarà responsabile della copertura del costo eccedente quello coperto da CPM.

L'Amministrazione potrà coprire la sua parte tramite pagamento diretto, dopo la verifica dell'avvenuto intervento di ripristino, o richiedere alla CPM di presentare una modifica al PEF e di prevedere di imputare le sue competenze attraverso un aumento del canone, aumentando l'importo dell'investimento del Lotto oggetto dell'intervento;

4. Nel caso invece in cui si proceda alla ricostruzione della parte di impianto interessata, si dovrà agire ai sensi dell'articolo 175 del D.Lgs 50/2016, integrando tutta la documentazione progettuale, presentando un nuovo PEF e considerando che il 50% dell'investimento sarà a carico del (a quel momento a pieno titolo) concessionario. L'Amministrazione, nell'ambito dell'approvazione del progetto, indicherà se coprirà la sua parte attraverso un aumento del canone di concessione oppure un contributo in conto prezzo.

5. Si precisa che per “impianto di pubblica illuminazione”, si intende:
Impianto di pubblica illuminazione esterna di aree pubbliche, sotteso ad una fornitura elettrica dedicata, composta da: a) quadro elettrico di alimentazione, comando e controllo, b) cavo di alimentazione dei punti luce, c) punti luce di qualsiasi tipologia, che costituiscono ogni singolo impianto.

Progettazione Esecutiva

5. CPM procederà, ai sensi dell'art. 23 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, alla redazione del progetto “esecutivo”, omettendo il livello di progettazione “definitivo”, vista la natura del progetto e la ridotta complessità

progettuale, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva. Detta progettazione e tutta la documentazione ad esso inerente, dovrà costituire lo sviluppo del progetto di fattibilità approvato in sede di gara e condiviso da CPM, con particolare attenzione alla diminuzione del rischio di futuri disservizi;

6. Le uniche varianti che potranno essere proposte saranno migliorative, non radicali in termini di tecnologie e soluzioni, e senza impatto sulla dimensione massima dell'investimento del lotto di riferimento;

7. Nel caso in cui, durante la progettazione, emergessero elementi che possano modificare il cronogramma di realizzazione ed il piano di intervento o manutenzione, questi dovranno essere segnalati adeguatamente nelle relazioni di accompagnamento al progetto;

8. Nel caso in cui emergano, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi che possano modificare i fattori di base intorno ai quali è stato a suo tempo costruito il progetto di fattibilità, CPM ne deve dare notizia tramite le relazioni di accompagnamento e segnalare i dispositivi progettuali adottati nel progetto definitivo ed esecutivo che intervengono per permettere comunque la realizzazione del progetto secondo le previsioni contenute nella documentazione di gara, con particolare riferimento alle variabili economiche ed al costo massimo del Lotto oggetto della approvazione;

9. Nel caso in cui emergano, attraverso le indagini necessarie per la progettazione, elementi che possano suggerire una modificazione degli

investimenti da compiere al fine di ridurre possibili rischi di future spese straordinarie od investimenti non previsti, ovvero rischi di rifacimento di impianti o parti consistenti degli stessi, si adotteranno le seguenti misure:

a) Se gli investimenti da compiere per ridurre i possibili rischi futuri, richiedono una revisione del programma di investimento ma non impediscono la realizzazione parziale o totale dello stesso (come sviluppo del progetto di fattibilità), la CPM presenterà una nota di integrazione alla relazione tecnica del progetto esecutivo, che evidenzierà quegli elementi e che conterrà i dispositivi organizzativi e cronoprogrammatici adottati a fine di permettere l'attuazione dei lavori realizzabili, nelle more della valutazione da parte dell'Amministrazione delle varianti progettuali proposte;

b)	Se gli investimenti non previsti richiedono una revisione del programma di investimenti e impediscono la realizzazione totale degli stessi (come sviluppo del progetto di fattibilità), ovvero ledono significativamente l'equilibrio economico finanziario della concessione, si agirà ai sensi dell'articolo 165 comma 6 del D. LGS 50/2016.
----	--

Art. 10 - VERIFICA DELL'ATTIVITÀ CONTRIBUTIVA

1. Il presente contratto viene stipulato in presenza del documento con il quale si dichiara che l'Impresa risulta in regola ai fini del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C).

2. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva di CPM, mediante analisi degli elementi

derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

3. Per documento unico di regolarità contributiva si intende il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un operatore economico per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

4. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del D.U.R.C. e l'eventuale presentazione del documento da parte del Concessionario non rileva ai fini della verifica.

5. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione alla presente Concessione per il pagamento dei canoni di concessione o di altri pagamenti eventualmente e successivamente previsti.

Art. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016.

2. Nella fase di vigenza del presente contratto e comunque esclusivamente in riferimento alla fase antecedente alla consegna degli impianti che precede l'avvio della concessione e la piena efficacia contrattuale dell'Allegato 1), non è previsto Subappalto.

Art. 12 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

1. 1 CPM assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche.

2. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente dedicato, che verrà comunicato da CPM;

3. 2 CPM si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. Qualora CPM non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, il presente Contratto e la collegata convenzione di Concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.

5. CPM ha comunicato che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ed alla convenzione collegata e la persona delegata ad operare sono i seguenti:

Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. IBAN:
IT51B0311113401000000019711

Banca: UNICREDIT IBAN: IT67U0200813406000003837307

Banca: UNICREDIT IBAN: IT42A0200805364000104023675

Banca: UNICREDIT IBAN: IT16B0200805364000104241495

Banca: UNICREDIT IBAN: IT19K0200805364000104241507

	Banca: UNICREDIT IBAN: IT93L0200805364000104241508	
	Banca: BNL IBAN: IT76V0100568870000000001957	
	Banca: BNL IBAN: IT95K0100568870000000280959	
	Banca: CREDEM IBAN: IT60V0303268870010000002673	
	Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN:	
	IT20B033176887000011030510	
	Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN:	
	IT52M0331768870000110203661	
	Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN:	
	IT94C0331768870000110305102	
	Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN:	
	IT34A0570469130000000111600	
	Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN:	
	IT77V0570469130000000111659	
	Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN:	
	IT71X0570413400000005111660	
	Banca: BANCA IFIS IBAN: IT17V0320502600000002055533	
	Banca: BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO	
	CENTRALE SPA IBAN: IT55L1068003200000000000093	
	Banca: BANCA DI FILOTTRANO IBAN:	
	IT11K0854968990000070172597	
	Banca: BANCO BPM IBAN: IT06S0503414401000000002849	
	Banca: BANCO BPM IBAN: IT56N0503414401000000002850	

Che la persona delegata ad operare sui conti in precedenza descritti è il Sig.
TRAMANNONI RENZO Legale Rappresentante dell'Impresa C.P.M.
GESTIONI TERMICHE S.R.L. Codice Fiscale: TRM RNZ 39M21 F632T;

Art. 13 - RESPONSABILITÀ

1. CPM assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto e nell'esecuzione di quanto deriva dalla successiva efficacia della Concessione.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 14 - INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO

1. L'eventuale esecuzione della progettazione e delle attività accessorie e precedenti la presa in carico degli impianti da parte di CPM in modo difforme da quanto previsto nel presente Contratto sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'Aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e

	condizioni previste nel capitolato e congruenti con la fase precedente	
	l'avvio della concessione, contestate nei modi sopra indicati per due volte	
	nel corso del contratto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla	
	risoluzione " <i>ipso iure</i> " del contratto e della Concessione collegata. Si	
	procederà, altresì, alla risoluzione " <i>ipso iure</i> " del contratto e della	
	Concessione collegata nei seguenti casi:	
	a) fallimento dell'Aggiudicatario;	
	b) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;	
	c) ritardi nell'esecuzione dei servizi previsti per il presente	
	contratto protratte per oltre n. trenta giorni, salvo che l'aggiudicatario	
	dimostri che siano dipesi da cause di forza maggiore	
	d) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto	
	collettivo nazionale di lavoro.	
	e) mancato rispetto degli obblighi inerenti la piena tracciabilità	
	delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge	
	n° 136/2010, da ottemperare entro l'avvio della concessione.	
	3. In caso di risoluzione del contratto e della Concessione collegata, a CPM	
	verrà comunque saldato il corrispettivo del servizio effettuato (se	
	conforme alle previsioni del presente contratto e approvato	
	dall'Amministrazione) ed eventualmente dovuto fino al giorno della	
	disposta risoluzione fermo restando che niente è dovuto per le attività	
	svolte prima del presente contratto.	
	Art. 15 - RISOLUZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 50/2016	
	21	

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo, il Contratto e la Concessione collegata può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D. Lgs. n° 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 16 - RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto e dalla Concessione collegata, ai sensi degli artt. 109 e 176 del D.Lgs. n° 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine della Concessione, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare al CPM un'indennità corrispondente a quanto segue:

a) prestazioni già eseguite da CPM al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;

b) Nel caso di recesso di cui all'art. 109, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oltre al pagamento dei lavori eseguiti e delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti di cui sopra spetta al

	concessionario il rimborso del valore dei materiali utili esistenti in cantiere	
	nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al	
	decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.	
	Il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla	
	differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,	
	depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o	
	forniture eseguiti.	
	c) L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale	
	comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a	
	venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i	
	lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo e verificherà la	
	regolarità dei servizi e delle forniture.	
	d) I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante a norma	
	del punto sopraindicato saranno quelli già accettati dal direttore dei lavori	
	o dal direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, o dal RUP in sua	
	assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso	
	e) La stazione appaltante potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti	
	che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora	
	utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà al concessionario, per il valore	
	delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti,	
	un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione	
	e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del	
	contratto.	
	23	

f) Il concessionario dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito.

g) Nel caso previsto dall'art. 176 comma 4 D.Lgs. 50/2016 e specificamente qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione Aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spetteranno al concessionario:

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Art. 17 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

L'Aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il presente contratto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o

ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 18 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

1. CPM è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. CPM è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano CPM anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione a CPM dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale calcolato sul costo dell'investimento e sommando il 20% dell'attualizzazione dei canoni residui alla data della

comunicazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

- 6.** Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che CPM si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 19 - INCOMPATIBILITÀ EX DIPENDENTI COMUNALI

CPM, con la sottoscrizione del presente Contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 20 - NORME DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI DELLA DITTA CPM

1. L'operatore economico si obbliga, nell'esecuzione del contratto e della collegata Concessione, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n° 62/2013.
2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il presente contratto e la collegata Concessione, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Art. 21 - ONERI, STIPULA E REGISTRAZIONE

1. Sono a carico di CPM tutte le spese di bollo e registro, della copia della Concessione e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di

segreteria nelle misure di legge.

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori e gestione servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

3. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

4. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto e la collegata convenzione di concessione vengono stipulati conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CPM è nominato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679 e SMI.

È pertanto tenuto ad applicare tutte le norme del Reg. UE 2016/679, in particolare l'art. 28 comma 3 e l'art. 32 e SMI. In particolare, è tenuto a garantire la cessazione del trattamento dei dati nel termine stabilito dal titolare

per ciascun trattamento effettuato.

Qualora trattasse dei dati per conto del Comune di Castelnuovo di Garfagnana dentro o mediante propri dispositivi e/o locali è tenuto a trasmettere al titolare del trattamento entro 15 giorni dall'efficace avvio della concessione la documentazione descrittiva delle misure di sicurezza adottate per la salvaguardia dei dati conservati nei dispositivi (di proprietà del titolare o del responsabile del trattamento) utilizzati per il trattamento, e le modalità tecniche utilizzate per garantire la cessazione del trattamento al decorrere dei termini individuati dal titolare del trattamento.

Non deve mai effettuare alcuna rettifica o cancellazione dei dati personali trattati, salvo che su istruzione documentata dal titolare del trattamento.

Deve garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza. Non può ricorrere ad altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento, imponendo tutti gli obblighi previsti nel presente contratto. Deve collaborare con il titolare del trattamento al fine di dare corso alle richieste degli interessati o dell'autorità di controllo.

E' tenuto a comunicare al titolare del trattamento entro poche ore (max. 12) l'esistenza di una certezza o anche di un mero sospetto di data breach.

Art. 23 - RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 ed alle restanti disposizioni di

legge in vigore aventi attinenza con il contenuto del presente contratto e della collegata Concessione.

Si precisa che nella gestione del qui presente contratto e della collegata Concessione, l'Amministrazione farà riferimento anche alle Linee Guida n. 9 Monitoraggio delle Amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera n. 318 del 28 Marzo 2018 e SMI)

Il presente contratto di cui è data lettura alle parti, che lo confermano e lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della firma autografa, è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 28 facciate e fino qui della presente.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune ed il Contraente sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e della collegata Concessione, ciascuna Parte potrà notificare all'altra, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/PEC/fax, l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto.

2. Le Parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

3. Tutte le controversie in ordine all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente contratto e della collegata Concessione che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente

in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Lucca.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Geom. Vincenzo Canozzi)

(documento sottoscritto digitalmente)

LA DITTA C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. (Dott. Renzo Tramannoni)

(documento sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Dott.ssa Antonella Cugurra)

(documento sottoscritto digitalmente)